

Publicato il 04/07/2022

N. 01935/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02767/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 2767 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Elfi Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Roccapiemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Maisano, con domicilio eletto, Largo San Tommaso d'Aquino, 2, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

A) del provvedimento, di cui alla nota, prot. n. 16585 del 12.11.2015, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente dell'U. T. C. del Comune di Roccapiemonte ha respinto l'istanza, depositata dalla ricorrente, volta al rilascio di un permesso di costruire, per la realizzazione di due fabbricati alla via Ponte di detto Comune;

B) ove e per quanto occorra, della nota, prot. n. 16579 del 12.11.2015, con la quale il Comune di Roccapiemonte ha riscontrato la richiesta, della Provincia di Salerno, con la quale era stato chiesto, all'ente comunale, d'adottare il provvedimento conclusivo del procedimento;

C) ove e per quanto occorra, della nota, prot. n. 20657 del 27.12.2012, recante la comunicazione dei motivi ostativi;

D) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
(atto di motivi aggiunti)

A) del provvedimento, prot. n. 5033 del 17.03.2017, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Roccapiemonte ha – nuovamente e tardivamente – respinto l'istanza, depositata dalla società ricorrente, ai fini del rilascio di un permesso di costruire convenzionato, per la realizzazione di due fabbricati alla via Ponte di detto Comune;

B) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria,

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. a) bis c. p. a. e 20 – comma 5 – l. 241/1990, dell'intervenuta formazione del silenzio – assenso sull'istanza, depositata dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 10 giugno 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un'area, sita alla via Ponte del Comune di Roccapiemonte, distinta in catasto al foglio n. 3, particelle nn. 1722 – 839, compresa in zona C2 del vigente P. R. G., completamente edificata ed urbanizzata, caratterizzata dalla presenza di servizi, viabilità ed illuminazione pubbliche, nonché di numerosi fabbricati, della medesima tipologia di quella, oggetto dell'intervento proposto, premesso che:

in data 31.07.2012, in considerazione delle predette caratteristiche dell'area, avendo interesse alla realizzazione di un intervento edilizio, nell'ambito di detta area, aveva depositato apposita istanza volta al rilascio del prescritto titolo edilizio;

con nota del 27.12.2012, la P. A. aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, poiché “l'intervento progettato è in contrasto con le norme del R.E. e le norme di attuazione del P. R. G.”, le quali richiederebbero la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione;

in riscontro a detta comunicazione, in data 27.01.2015, aveva depositato apposita memoria con la quale: a) preliminarmente, aveva chiarito che il termine di cui all'art.

10 bis l. 241/1990 non ha natura perentoria; in presenza, cioè, di osservazioni depositate – come nella specie – in un momento successivo al decorso del termine di dieci giorni, ma anteriore all’adozione del provvedimento definitivo, l’ente aveva comunque l’obbligo di tenerne conto, in sede d’adozione del provvedimento conclusivo; b) aveva dimostrato che le caratteristiche dell’area erano tali da non richiedere, ai fini della realizzazione dell’intervento, la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, risultando, tra l’altro, assentibile anche ai sensi dell’art. 28 bis d. P. R. 380/2001, avente ad oggetto la disciplina del permesso di costruire convenzionato; ciò nonostante, dopo il deposito di dette osservazioni, il Comune di Roccapiemonte non aveva rilasciato il richiesto titolo edilizio né, tanto meno, aveva adottato alcun provvedimento, conclusivo del procedimento;

aveva, allora: a) in data 1.08.2015, diffidato la P. A. a definire il procedimento, ai sensi dell’art. 4 - comma 1 - della l. r. C. 19/2001; b) in data 5.10.2015, non ricevendo alcun riscontro, rivolto istanza di nomina di commissario ad acta, ex art. art. 4, comma 2, della l. 19/2001, al Presidente della Provincia di Salerno, il quale, a sua volta, aveva sollecitato, ancora una volta, il Comune di Roccapiemonte a definire il procedimento; solo in seguito a tale ultima richiesta, l’ente comunale aveva infine adottato il provvedimento impugnato, col quale aveva definito, negativamente, il procedimento, “a) sulla base delle medesime – erranee – motivazioni opposte, in sede di comunicazione dei motivi ostativi, ovvero poiché – a suo dire – l’intervento sarebbe subordinato alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione; b) sulla base di rilievi, mai precedentemente comunicati e/o, comunque, erronei e superati; c) senza considerare l’intervenuta formazione di un titolo abilitativo per silentium;

tanto premesso e considerato, avverso gli atti, specificati in epigrafe, articolavca le seguenti censure in diritto:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/ 1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): il provvedimento impugnato era illegittimo, “perché adottato quando ormai sull’istanza del privato si era già formato un provvedimento di assenso per silentium”; in ogni caso, quanto ai motivi posti, dall’Amministrazione, a fondamento del provvedimento impugnato, quanto all’argomento, secondo cui l’intervento ricadrebbe “in zona omogenea C2 nell’ambito della quale è prevista la lottizzazione obbligatoria” e pertanto il rilascio del permesso “può avvenire solo previo studio particolareggiato, nell’ambito di un piano di lottizzazione che, necessariamente deve comprendere l’intera estensione della zona omogenea, ovvero tutti i suoli racchiusi tra i confini di zone omogenee e/o strade esistenti”, osservava che, nel caso di aree interessate dalla presenza di costruzioni e di opere di urbanizzazione, si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano attuativo, previsto dalle norme di P.R.G., risultando già assicurato l’armonico ed ordinato sviluppo del territorio; inoltre il legislatore, con l’art. 17 del D. L. 133/2014 conv. con l. 164/2014, ha introdotto l’art. 28 bis del d. P. R. 380/2001, recante la disciplina del c.d. "Permesso di costruire convenzionato", in virtù del quale è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato – ovvero senza la necessità di procedere alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione – qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, ovvero nelle ipotesi di interventi, ricadenti in aree, prevalentemente già edificate ed urbanizzate, come nella specie, in cui l’area d’intervento

risultava già, in gran parte, edificata, urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di servizi, viabilità ed illuminazione pubbliche, nonché di fabbricati della medesima tipologia, di quelli in oggetto; ne seguiva la “manifesta erroneità della motivazione” opposta dalla P. A.;

- II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): sotto altro profilo, non sarebbe stato possibile il rilascio del richiesto titolo edilizio, poiché per l’area de qua risultava pendente un procedimento, attivato dalla ricorrente, di aggiornamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e la stessa ricorrente avrebbe “presentato altro progetto plano-volumetrico, per la realizzazione delle opere edili d’interesse, proponendo, tra l’altro, lo spostamento di aree omogenee del P. R. G., circostanza che costituisce, inevitabilmente, variante a PRG”; detti rilievi erano “inconferenti e, comunque, superati”, atteso che, da un verso, non erano mai stati opposti, in precedenza, alla ricorrente; e, dall’altro, perché, con riferimento al primo rilievo, con delibera n. 36 del 24.11.2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale aveva accolto l’istanza di ripermimetrazione, presentata dalla ricorrente; mentre, con riferimento al secondo rilievo, si trattava di “una mera ipotesi, nel tempo prospettata, che la società ricorrente non ha più coltivato e che non intende coltivare”;

- III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 D.P.R. 380/2001, COME MODIF. DALL’ART. 5 D. L. 70/2011, COME CONV. CON L. 106/2011; ARTT. 7 E SS. L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTO-

RIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ: il d. l. 70/2011, nell'ambito di una più ampia disciplina di semplificazione, ha totalmente ridisegnato il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, modificando il T. U. Ed.; il riferimento andava all'art. 20 d. P. R. 380/2001, in virtù del quale, per quanto d'interesse: a) "entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria (...) formula una proposta di provvedimento" (comma 3); b) "il provvedimento finale (...) è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3 (...) Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, e successive modificazioni" (comma 6); c) "decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (ovvero, per quanto di interesse, 40 giorni dal deposito delle osservazioni ex art. 10 bis l. 241/ 1990, trovando applicazione il terzo periodo del co. 6 citato), sulla domanda di permesso di costruire si intende formato silenzio - assenso (...)" (comma 8); tanto era avvenuto nella specie: a) in data 27.01.2015, la ricorrente aveva depositato memoria ex art. 10 bis l. 241/1990; b) il provvedimento impugnato era stato adottato solo in data 12.11.2015, ovvero quando risultava ampiamente decorso il termine di 40 giorni, ex art. 20, comma 8, d. P. R. 380/2001, ovvero s'era già formato un provvedimento di assenso per silentium; sicché "è evidente l'illegittimità del tardivo diniego, opposto quando ormai, sull'istanza del privato, s'era già formato un provvedimento abilitativo per silentium";

- IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 20 D.P.R. 380/2001, COME MODIF. DALL'ART. 5 D. L. 70/2011, COME CONV. CON L. 106/2011; ARTT. 4 E SS.

L. 241/1990; ARTT. 7 E SS. E 21 NONIES L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: presupposta l’intervenuta formazione del silenzio – assenso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo “anche se inteso – contro il dato letterale e l’evidente mancata applicazione del nuovo regime di assenso – quale atto di autotutela di ufficio”; invero, decorso il termine perentorio di legge, la P. A. può esercitare sul provvedimento d’assenso, formatosi "per silentium", al più, il distinto potere d’ autotutela, nel rispetto di tutte le condizioni previsto dall’art. 21 nonies, l. 241/90 (comunicazione d’avvio del procedimento, menzione del provvedimento di amministrazione attiva, su cui si va ad incidere, motivazione circa l’interesse pubblico specifico e l’affidamento del privato), nella specie mancanti;

- V) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 10 BIS L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE): ed anche qualora si volesse ritenere non formato un provvedimento d’assenso per silentium, il diniego opposto sarebbe stato, comunque, illegittimo per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, avendo la P. A. adottato il provvedimento finale, senza controdedurre in alcun modo alle osservazioni depositate dalla ricorrente; eppure, qualora le osservazioni pervengano alla P. A., come nella specie, in un momento successivo al termine di dieci giorni, ma anteriore alle definitive determinazioni dell’ente, lo stesso deve tenerne conto. in sede d’adozione del provvedimento definitivo;

- VI) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 10 BIS L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO

ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE): il provvedimento impugnato sarebbe, infine, illegittimo per disparità di trattamento, avendo già, il Comune di Roccapiemonte, correttamente rilasciato titoli abilitativi edilizi, in fattispecie identiche, relative ai fabbricati limitrofi all’area, di proprietà della ricorrente, senza richiedere la preventiva approvazione di un piano attuativo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roccapiemonte, con memoria in cui eccepeva l’irricevibilità del ricorso per tardività e comune concludeva per il rigetto del medesimo, perché infondato.

Seguiva il deposito di documentazione e di perizia tecnica di parte, per la società ricorrente.

All’esito della c. d. c. del 26.01.2016, la Prima Sezione di questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, avanzata dalla ricorrente, ai fini del riesame.

La quale ricorrente produceva quindi atto di motivi aggiunti, rivolto all’impugnativa del rinnovato diniego, opposto dall’Amministrazione Comunale resistente, rispetto al quale preliminarmente osservava che “la P.A. si è limitata ad una mera riproposizione delle medesime contestazioni opposte con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, omettendo di riesaminare la vicenda alla luce dei motivi di ricorso, come disposto da codesto T.A.R. con ordinanza n. 67/2016”.

Articolava, quindi, le seguenti censure in diritto:

A) SULL’ERRONEITÀ NEL MERITO DELL’OPPOSTO DINIEGO:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: il provvedimento impugnato era, anzitutto, illegittimo per incompetenza; la società ricorrente ha chiesto il rilascio

dell'invocato permesso di costruire, ai sensi dell'art. 28 bis d. P. R. 380/2001, cd. permesso di costruire convenzionato, introdotto dalla l. 164/2014, che permette una modalità semplificata di p. d. c., alternativa alla preventiva approvazione di un P. U. A.; e, in virtù della previsione, di cui al comma 2, il rilascio di detto p. d. c. presuppone “la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale”; era dunque “evidente” l'illegittimità dell'impugnato diniego, posto che “la relativa istruttoria presupponeva l'esistenza d'apposito schema di convenzione, ovvero la verifica della sussistenza degli invocati presupposti da parte del C. C. ovvero, nella Regione Campania, della Giunta”;

II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 - ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRO-NEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): era ribadita – a fronte di analoghi motivi ostativi – la censura sub I) del ricorso introduttivo, con le sottolineature “che la società ricorrente ha espressamente manifestato la volontà di realizzare e cedere al Comune, in uno ad ulteriori opere di urbanizzazione, le aree a standards di cui al D.M. n. 1444/1968”, sicché “non è certamente necessaria l'approvazione di un preventivo piano di lottizzazione”, e che “la ricorrente, in uno all'istanza, ha espressamente chiesto l'applicazione dell'art. 28 bis d. P. R. 380/2001, ovvero il rilascio di un permesso di costruire convenzionato”, “all'evidente fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, in ordine ad eventuali esigenze urbanizzative”, ma “tale richiesta è stata totalmente ignorata, in tal modo, dunque, omettendo la P. A. di pronunciarsi su una richiesta fondamentale del privato, idonea a superare i rilievi opposti, disattendendo le finalità, di cui alla predetta disposizione normativa”;

III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): per altro verso, a detta della P.A., non sarebbe possibile rilasciare il richiesto titolo edilizio, poiché "al momento di presentazione dell'istanza l'area in questione ricadeva in zona di pericolosità elevata dello PSAI (...) alla data odierna non si ha contezza della conclusione della relativa procedura (...) non essendo stata probabilmente approvata dal Consiglio Regionale la delibera di Giunta Regionale n. 739 del 20.12.2016"; ma il rilievo opposto, come affermato dalla stessa P. A., esisteva "al momento di presentazione dell'istanza", laddove, nell'attualità, esso era superato, giacché "l'iter d'approvazione della ripermetrazione delle aree a pericolosità e rischio frana in variante al PSAI, nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, ha registrato l'assenso di tutte le amministrazioni coinvolte"; e, da ultimo, "anche l'approvazione del Consiglio Regionale della Campania. E, invero: a) con delibera n. 36 del 24.11.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ha accolto l'istanza di ripermetrazione presentata dalla società ricorrente; b) con delibera n. 80 del 29.11.2016, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ha adottato la ripermetrazione delle aree a pericolosità e rischio frana, nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, in variante al vigente PSAI; c) la citata delibera è stata approvata dalla Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 739 del 20.12.2016; d) in data 2.05.2017, sulla base del parere favorevole della IV Commissione Consiliare, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la delibera n. 739 del 20.12.2016 della Giunta Regionale

della Campania, in tal modo concludendo l'iter d'approvazione della ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio frana, in variante al PSAI e risultando, l'area in questione, fuori da tale nuova perimetrazione; .

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 - ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRORENEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): l'ulteriore circostanza, adottata dalla P. A., secondo la quale sarebbe impossibile considerare "lotto intercluso l'area di proprietà della ricorrente" era irrilevante, "in quanto ex se non ostativa al rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato", sia perché, come sopra rilevato, la possibilità di intervento edilizio diretto è subordinata alla sufficiente urbanizzazione dell'area, non necessariamente alla sussistenza di un lotto intercluso; e, in secondo luogo, perché la ricorrente aveva espressamente invocato, nella specie, l'applicazione dell'art. 28 bis d. P. R. 380/2001 il quale consente il rilascio di un p. d. c. convenzionato – ovvero senza la necessità di procedere alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione – "qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata", vale a dire, con portata sostanzialmente equipollente ad un piano attuativo; in tale quadro normativo, a) il sufficiente stato di urbanizzazione dell'area consentiva il rilascio del richiesto p. d. c., senza la preventiva approvazione di un P. U. A.; b) eventuali carenze sarebbero state superabili, attraverso il ricorso al p. d. c. convenzionato, ex art. 28 bis; c) l'assunta necessità di un P. U. A., sempre e comunque, si risolverebbe "in un inutile aggravio procedimentale, in contrasto coi principi ex artt. 1 e 2 L. 241/1990 e con il regime di cui all'art. 28 bis d. P. R. 380/2001";

V) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRORENEITÀ - SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): del pari infondato sarebbe il rilievo, secondo il quale le infrastrutture esistenti non garantirebbero il maggior carico urbanistico, il quale, in primis, confermava la fondatezza dei precedenti motivi, in quanto ricognitivo dell'esistenza delle urbanizzazioni primarie, ed era, per il resto, errato, “senza nemmeno scomodare il regime di cui all'art. 28 bis d. P. R. 380/2001”; era sufficiente “la lettura dell'art. 12 d. P. R. 380/2001 il quale, al comma 2, in tema di permesso di costruire ordinario, subordina il relativo rilascio alla esistenza delle urbanizzazioni e/o "all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso (...)", impegno espressamente assunto dalla ricorrente;

VI) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRORENEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): l'ulteriore contestazione, opposta dal Comune di Roccapiemonte, secondo cui "non sarebbe possibile concedere l'edificazione diretta alla proponente perché, così facendo, si finirebbe con il ledere i diritti degli altri proprietari di aree nella detta zona, oggetto di lottizzazione, che si vedrebbero costretti, loro malgrado, a rinunciare alla possibilità di edificare per il venir meno di distanze, indici e per le destinazioni precipue del piano", sarebbe irrilevante, atteso che, a fronte del diritto, derivante dalle previsioni di piano e dalla natura vincolata dei titoli edilizi – subordinati alla conformità della disciplina di zona ed al diritto a conseguire i diritti edificatori per la sola area di proprietà – sarebbe

evidente che il rilascio del titolo abilitativo, richiesto dalla ricorrente, non arrecherrebbe alcuna lesione ai diritti "degli altri proprietari di aree nella predetta zona oggetto di lottizzazione", ognuno dei quali avrebbe potuto realizzare interventi, nell'ambito dell'area di proprietà e sulla base della relativa capacità edificatoria; del resto, "il Comune di Roccapiemonte ha già rilasciato titoli abilitativi edilizi in fattispecie identiche, relative ai fabbricati limitrofi all'area di proprietà del ricorrente", attraverso proprio un permesso convenzionato (seguiva dettaglio);

VII) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): né valeva, infine, sostenere che sarebbe stata ostativa, al rilascio del richiesto titolo abilitativo, l'applicazione delle misure di salvaguardia, derivanti dalla recente adozione del P. U. C., ciò, sia perché l'adottato P.U.C. comprende l'area della ricorrente in "zona ATU3", soggetta alla preventiva approvazione di un piano attuativo; sia perché, nell'ipotesi di contrasto, il regime di cui all'art. 12, comma 3, d. P. R. 380/2001 impone la sospensione del procedimento, non l'immediato diniego;

B) SULL'INTERVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO – ASSENSO:

VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 28 BIS D.P.R. 380/2001; ART. 20 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ): era ribadita la doglianza, sub III dell'atto introduttivo del giudizio, con la sottolineatura che "nella specie, quale che sia il dies a quo (l'istanza originaria, la scadenza dei termini

ex art. 10 bis l. 241/1990, il deposito delle osservazioni del privato, l'ordinanza propulsiva del T.A.R.) il silenzio – assenso è sempre e comunque intervenuto”;

IX) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 20 D.P.R. 380/2001, COME MODIF. DALL'ART. 5 D. L. 70/2011, COME CONV. CON L. 106/2011; ARTT. 4 E SS. L. 241/1990; ARTT. 7 E SS. E 21 NONIES L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO D'ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ) –VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: era ribadita la censura, sub IV) del ricorso introduttivo.

Nell'imminenza della discussione, parte ricorrente produceva, in giudizio, memoria conclusiva, in cui instava per la declaratoria d'improcedibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso introduttivo e per l'accoglimento dei motivi aggiunti, sulla base degli argomenti già ivi esposti, con il conforto di recente giurisprudenza di questo Tribunale.

All'udienza pubblica di smaltimento del 10 giugno 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso principale, e quello aggiuntivo, erano trattenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, osserva il Collegio che – come correttamente rilevato da parte ricorrente, nella propria memoria conclusiva – il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, essendosi la lesione dell'interesse della stessa ricorrente ormai concentrata nell'impugnativa, azionata con la forma dei motivi aggiunti, del diniego nuovamente opposto, dal Comune di Roccapiemonte, con il provvedimento licenziato in seguito al riesame, ordinato in sede cautelare dal Tribunale, concernente il divisato intervento edilizio, di cui all'istanza presentata dalla società, con oggetto “richiesta di permesso di costruire convenzionato per la

realizzazione di due fabbricati per civili abitazioni, locali commerciali e box auto, alla via Ponte, fol. 3 part. lle n. 1722 e 839”.

Scorrendo il testo del provvedimento in oggetto, rispetto al quale sono stati proposti i motivi aggiunti, si apprende che le ragioni del reiterato diniego dell'istanza di p. d. c. convenzionato di cui si tratta, da parte del Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Amministrazione Comunale resistente, consistevano nelle seguenti:

“Ritenuto e considerato che in mancanza di tutti i soggetti interessati non è possibile procedere all'adozione ed approvazione dello strumento attuativo, alla stregua di quanto impongono le Norme Tecniche Attuative dello strumento urbanistico generale ed il Regolamento Edilizio Comunale”;

“Considerato ancora che il lotto, sul quale il ricorrente intende edificare, è situato all'interno di una zona omogenea, nel cui ambito il PRG, vigente alla data di presentazione dell'istanza, subordinava l'edificazione alla preventiva adozione di una strumentazione urbanistica esecutiva, quale poteva essere il Piano di Lottizzazione ovvero un Piano Urbanistico Attuativo”;

“Al momento di presentazione dell'istanza l'area in questione ricadeva in zona di pericolosità elevata dello PSAI vigente. Successivamente, su istanza della ricorrente, veniva proposta la ripermimetrazione della stessa area, procedura culminata con l'adozione in data 29.11.2016 con determinazione n. 80. L'avviso relativo a tale adozione, quale proposta di variante al PSAI, è stato pubblicato sul BURC del 12.12.2016, come comunicato con nota dell'Autorità di Bacino del 7/12/2016, prot. 18855, richiedendo, all'ente, la pubblicazione per trenta giorni della proposta di variante (fino all'11.01.2017)”; ma “alla data odierna, non si ha contezza della conclusione della procedura relativa alla citata proposta di ripermimetrazione in variante al PSAI, non

essendo stata probabilmente approvata dal Consiglio Regionale la delibera di Giunta Regionale n. 739 del 20/12/2016, pubblicata sul BURC n. 90 del 27/12/2016, con le modalità dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 7/02/1994”;

“Non è possibile considerare, poi, lotto intercluso l'area di proprietà della ricorrente atteso che, anche nell'aerofotogrammetria prodotta dalla stessa, è possibile evincere chiaramente che il lotto d'intervento, benché posto tra una chiesa e due strade, è anche a ridosso di una zona quasi interamente non edificata”;

“Nella denegata ipotesi che fosse consentita l'edificazione diretta alla ricorrente, lasciando alla stessa il compito di proporre ed effettuare le relative opere di urbanizzazione, primarie e/o secondarie, si rischierebbe una "zonizzazione" frammentaria e non omogenea e distante da quelle che erano le intenzioni progettuali previste nel PRG che prevedevano, appunto, un piano di maggior dettaglio per una zona priva di edificazioni ed infrastrutture”; “si genererebbe, così, un'area compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio”; “non va sottaciuta la circostanza che le reti e le infrastrutture esistenti non garantirebbero il maggior carico derivante dal nuovo insediamento, essendo state dimensionate e realizzate per un bacino di utenza inferiore”;

“Non sarebbe possibile concedere l'edificazione diretta alla proponente perché, così facendo, si finirebbe con il ledere i diritti degli altri soggetti proprietari di aree nella predetta zona oggetto di lottizzazione, che si vedrebbero costretti, loro malgrado, a rinunciare alla possibilità di edificare per il venir meno di distanze, indici e per le destinazioni precipue del piano che, per l'appunto, aveva previsto una unità d'intenti nell'urbanizzazione dell'area”;

“Nel Piano Urbanistico Comunale adottato con D. G. M. n. 1 del 5/01/2017, del quale sono in corso le procedure per l'approvazione, e che ha fatto scattare le misure

di salvaguardia ex lege, il lotto del ricorrente ricade in zona ATL13, che prevede anch'essa la redazione di uno strumento attuativo, con indici differenti”.

Tali essendo le ragioni, opposte dal Comune all'intervento edilizio richiesto dalla ricorrente, va subito posto in risalto che le stesse trascurano completamente di considerare che la medesima ha chiesto il rilascio di un p. d. c. convenzionato, ex art. 28 bis T. U. Ed., il cui primo comma recita: “1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato (...)”.

Relativamente a tale particolare species di permesso di costruire, inserita nell'ordinamento dall'art. 17, comma 1, lettera q), del d. l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modificaz. dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, è intervenuta, di recente, una sentenza, ex art. 60 c. p. a, della Seconda Sezione di questo Tribunale, la n. 2311 del 2.11.2021, la quale, resa in fattispecie analoga, ha efficacemente tracciato le caratteristiche fondamentali dell'istituto in oggetto, ed ha altresì statuito, in sostanza, come il Comune debba – rispetto a tale modulo procedimentale edilizio innovativo – verificare, in concreto, la praticabilità delle ipotesi urbanizzative proposte dall'istante, all'interno dello schema convenzionale proposto, senza potersi trincerare, aprioristicamente, dietro l'assenza di un piano attuativo, com'è invece avvenuto, sia in quel caso, sia nella presente fattispecie.

In particolare, nella prefata sentenza, in parte motiva, si legge:

“Considerato, innanzitutto, che:

- l'istituto del permesso di costruire convenzionato è così disciplinato dall'art. 28 bis del d. p. r. n. 380/2001, introdotto dall'art. 17 del d. l. n. 133/2014 (c.d. “decreto sblocca Italia”), conv. in l. n. 164/2014, al fine precipuo di consentire l'armonizzazione di aree edificate in maniera ingovernata (ossia in violazione o in assenza della

pianificazione territoriale) con le esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria conformemente ai prescritti standard minimi: «1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

- in argomento, la Sezione, nella sentenza n. 755/2019, ha già avuto modo di osservare che: «La norma richiamata, recependo una prassi diffusa anche a livello di legislazione regionale (Lombardia, Piemonte, Puglia), ha introdotto una nuova figura di titolo edilizio, suscettibile di trovare spazio laddove, al di fuori della pianificazione attuativa, si renda comunque necessaria la strutturazione di un rapporto giuridico tra

la parte privata e l'amministrazione pubblica relativamente a profili collaterali al contenuto abilitativo del permesso di costruire. Essa si pone, dunque, lungo la linea di confine con lo spazio tuttora necessariamente riservato alla pianificazione attuativa. Ai molteplici piani attuativi previsti dall'ordinamento compete, cioè, stabilire un ordine insediativo su scala di maggior dettaglio, in funzione di integrazione e completamento delle linee programmatiche indicate dallo strumento urbanistico generale; mentre il permesso di costruire convenzionato ha la funzione di assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l'amministrazione comunale, nonché risolvendo i problemi di disciplina che nella prassi erano inadeguatamente risolti mediante clausole unilaterali atipiche apposte al titolo edilizio. Come osservato in argomento da TAR Piemonte, Torino, sez. II, 29 giugno 2016, n. 1165, il permesso di costruire convenzionato costituisce una soluzione esperibile secondo la valutazione dell'amministrazione, allorquando le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata e il ricorso alla pianificazione di secondo livello risulti sproporzionato rispetto alla finalità pubblica perseguita, come, d'altronde, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa riferita alle fattispecie dei lotti interclusi ricadenti in aree già urbanizzate, nelle quali l'amministrazione comunale deve disapplicare la previsione dello strumento urbanistico generale che impone, senza sufficienti ragioni giustificative, una pianificazione attuativa che nulla potrebbe aggiungere a fronte di un sufficiente grado di urbanizzazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5488)» (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3791/2019);

- nella prospettiva dianzi delineata, il permesso di costruire convenzionato riveste, in linea di principio, anche natura di atto di pianificazione puntuale (ossia circoscritta allo specifico segmento territoriale di un più ampio comparto), fermo restando che l'istituto si muove sempre a livello attuativo e non può intaccare la pianificazione di livello primario (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 13761/2019);

- l'istituto in parola «costituisce», dunque, nella sostanza, «la versione alternativa e aggiornata dello strumento della lottizzazione convenzionata e si atteggia esso stesso a forma di manifestazione della pianificazione attuativa, sebbene in modalità concordata e previa approvazione della convenzione accessiva al titolo edilizio con delibera del consiglio comunale (TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 maggio 2019, n. 2833)» (TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 514/2020);

Considerato, quindi, che:

- *nella specie, il Responsabile dell'Area P.O. Urbanistica ed Edilizia del Comune di (omissis) – peraltro debordando nella sfera di competenze dell'organo consiliare o giuntale di governo dell'ente locale –, allorquando ha ancorato la propria determinazione declinatoria all'assioma dell'indefettibilità della strumentazione di dettaglio, risulta aver pretermesso l'illustrata funzione alternativa, assoluta, rispetto a quest'ultima, dal permesso di costruire convenzionato, ai fini del soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione in modalità semplificata;*

- *in particolare, ha ommesso di verificare la praticabilità il modulo procedimentale ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001 in rapporto alla natura ed alla portata dell'intervento proposto (ampliamento di un preesistente insediamento produttivo) ed alla misura delle urbanizzazioni richieste entro il comparto territoriale di riferimento (...)*”.

Se così è, se cioè l'istituto in commento riveste – come osservato da T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 2/12/2019, n. 13761 – “una modalità alternativa semplificata di urbanizzazione che ha in linea di principio una portata anche pianificatoria, ancorché

circoscritta” (ovviamente pur sempre a livello attuativo), rileva il Tribunale come sia fondata la correlativa censura di parte ricorrente, espressa compiutamente nel primo motivo aggiunto, nel quale, richiamato quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, circa il già avanzato stato d’urbanizzazione del comparto, la stessa osservava: “La società ricorrente ha espressamente manifestato la volontà di realizzare e cedere al Comune, in uno ad ulteriori opere di urbanizzazione, le aree a standards di cui al D. M. 1444/1968”, sicché “non è certamente necessaria l’approvazione di un preventivo piano di lottizzazione”; e “La ricorrente, in uno all’istanza, ha espressamente chiesto l’applicazione dell’art. 28 bis d. P. R. 380/2001, ovvero il rilascio di un permesso di costruire convenzionato”, all’evidente fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, in ordine ad eventuali esigenze urbanizzative”, ma “tale richiesta è stata totalmente ignorata, in tal modo, dunque, omettendo la P. A. di pronunciarsi su una richiesta fondamentale del privato, idonea a superare i rilievi opposti, disattendendo le finalità cui detta disposizione normativa tende”.

Ne consegue che, in accoglimento di tale centrale doglianza, il ricorso si presta ad essere accolto, con i conseguenti obblighi conformativi che ne scaturiscono, a carico del Comune resistente, il quale del resto già in fase cautelare aveva ricevuto dal Collegio un ordine di riesaminare la questione dedotta in giudizio, “alla luce dei motivi di ricorso”, riesame che s’è invece mantenuto su un piano sostanzialmente formale, senza scendere al nucleo essenziale del problema, come sopra tratteggiato.

D’altronde, non può ritenersi che le altre ragioni, ad avviso dell’ente ostante all’accoglimento dell’istanza di p. d. c. convenzionato de quo, come sopra dettagliatamente riferite, possano autonomamente ed efficacemente sorreggerlo, essendo state – le stesse – adeguatamente contrastate, da parte ricorrente, nei successivi motivi di gravame.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza, acriticamente assunta, secondo la quale “al momento della presentazione dell’istanza, l’area in questione ricadeva in zona di pericolosità elevata dello PSAI vigente”, circostanza, del resto, solo apparentemente sviluppata, nel prosieguo del relativo capoverso della motivazione dell’atto in questione, ma senza la necessaria accuratezza, com’è fatto palese dall’uso dell’espressione ellittica “alla data odierna, non si ha contezza della conclusione della procedura relativa alla citata proposta di riperimetrazione in variante al PSAI, *non essendo stata probabilmente approvata* dal Consiglio Regionale la delibera di Giunta Regionale n. 739 del 20/12/2016, pubblicata sul BURC n. 90 del 27/12/2016, con le modalità dell’art. 5 della legge regionale n. 8 del 7/02/1994”, laddove parte ricorrente, nella terza censura dei motivi aggiunti, con affermazioni rimaste del tutto incontestate, da controparte, ha dedotto come l’ostacolo in questione fosse, viceversa, ormai superato, atteso che “l’iter d’approvazione della riperimetrazione delle aree a pericolosità e rischio frana in variante al PSAI, nell’ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, ha registrato l’assenso di tutte le amministrazioni coinvolte”; e, da ultimo, “anche l’approvazione del Consiglio Regionale della Campania”.

Quanto, poi, all’enfasi assegnata, nel provvedimento impugnato, all’impossibilità di considerare il terreno, di cui al proposto intervento edilizio, quale lotto intercluso, la ricorrente ne ha, giustamente, posto in risalto l’irrilevanza, “in quanto, ex se, non ostativa al rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato”, visto che “la possibilità di intervento edilizio diretto è subordinata alla sufficiente urbanizzazione dell’area, non necessariamente alla sussistenza di un lotto intercluso”.

Per ciò che concerne, poi, l’evidenziato – dal Comune – pericolo di una "zonizzazione" frammentaria e disomogenea, in caso d’accoglimento dell’istanza di p. d. c. convenzionato, in via diretta, senza l’assunta indispensabile intermediazione di un

piano attuativo, esteso all'intero comparto, non può che ribadirsi quanto sopra rilevato, circa la sostanziale equipollenza, rispetto ad un piano urbanistico esecutivo, sia pure con minore impatto territoriale, del permesso di costruire, ex art. 28 bis T. U. Ed., nella cui convenzione accessiva, "approvata con delibera del consiglio comunale", vanno, per l'appunto, se del caso, specificati "gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio", tra cui in particolare, per quanto qui rileva, la cessione di aree, anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori e la realizzazione di opere di urbanizzazione: possibilità convenzionali, che da parte del firmatario dell'atto gravato non sono state minimamente esplorate, pervenendosi al rigetto dell'istanza sic et simpliciter, senza – in pratica – neppure porsi il problema della species del titolo ad aedificandum, concretamente richiesto, dalla società ricorrente.

Relativamente, poi, all'argomento, secondo il quale "non sarebbe possibile concedere l'edificazione diretta alla proponente perché, così facendo, si finirebbe con il ledere i diritti degli altri soggetti proprietari di aree nella predetta zona oggetto di lottizzazione, che si vedrebbero costretti, loro malgrado, a rinunciare alla possibilità di edificare per il venir meno di distanze, indici e per le destinazioni precipue del piano che, per l'appunto, aveva previsto una unità d'intenti nell'urbanizzazione dell'area", si tratta di un argomento astratto ed ipotetico, non essendo affatto dimostrato, in modo convincente, che l'eventuale rilascio di un p. d. c. convenzionato – con le connesse "cessioni di aree, anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori" e "realizzazione di opere d'urbanizzazione", che lo strumento convenzionale, accessivo al titolo edilizio, può concretamente prevedere – influirebbe, in modo deteriore,

sui diritti degli altri proprietari dell'area, i quali pure sarebbero stati – con ragionamento del tutto apodittico – irrimediabilmente lesi, ad avviso del Comune, nelle loro aspettative edificatorie (cfr. la sesta doglianza dei motivi aggiunti).

Per trascorrere, infine, al settimo motivo aggiunto, ed al correlativo argomento, posto dall'ente a fondamento del diniego impugnato, per il quale esso s'imporrebbe, anche a cagione della recente adozione del P. U. C. ed in conseguenza dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia, non possono che sottoscriversi le contrarie osservazioni licenziate da parte ricorrente, in punto di identità di disciplina tra vecchie e nuove previsioni urbanistiche generali (e quindi in punto di potenziale valenza derogatoria, rispetto anche alla nuova zonizzazione, dello strumento del p. d. c. convenzionato), nonché circa le conseguenze che dall'applicazione delle stesse misure di salvaguardia possono, in base alla legge, discendere (sospensione delle relative determinazioni, piuttosto che diniego definitivo dell'istanza).

Conformemente alle suddette considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti va accolto ed il provvedimento, reso dal Comune di Roccapiemonte, conseguentemente annullato, senza che occorra, atteso il tenore della decisione, scendere all'esame dell'azione d'accertamento, circa l'asserita formazione del titolo edilizio, per silentium, subordinatamente esercitata da parte ricorrente.

Le spese di lite, per la novità della questione, oltre che per la sua risalenza temporale, possono peraltro essere eccezionalmente compensate, tra le parti, fermo restando, ovviamente, il rimborso dei contributi unificati versati, in favore della società ricorrente ed a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:

dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, l'atto introduttivo del giudizio;

accoglie i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento ivi impugnato, sub A) dell'epigrafe;

compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Valerio Bello, Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Severini

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO